

APPENDICE



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



TRIBUNALE DI TARANTO

2° Sezione Penale

in composizione collegiale

Dr. Fulvia	MISSERINI	Presidente	
Dr. Rita	ROMANO	Giudice	est.
Dr. Elvia	DI ROMA	Giudice	

all'udienza del 20/11/2014

con l'intervento del Pubblico Ministero **Dr. Pietro ARGENTINO**

l'assistenza del cancelliere **Dr.ssa Maria Annunziata GALLO**

Ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Nel processo penale a carico di

- 1) **FASANO Vito**, nato a Ottaviano il 18/11/1930, residente a Taranto alla Via Berardi n. 59 eletto dom. in Taranto alla Via Di Palma n. 99 c/o il difensore di fiducia Avv. Vincenzo Vozza.-
- libero assente -
- 2) **ROMANDINI Luigi**, nato a Taranto il 23/09/1952 ed ivi residente in Piazza Giovanni XXIII n. 24.-
- libero presente -
- 3) **MANGARELLA Fabiola**, nata a Taranto il 28/05/1970 ed ivi residente alla Via Ancona Pal. 11 n. 25.-
- libera assente -
- 4) **PUCCI Salvatore**, nato a Palagianò l'08/01/1955 ed ivi residente in Zona San Rocco n. 14.-
- libero presente -

IMPUTATI

FASANO Vito:

A) del reato di cui all'art. 256 - co. 1 lett. a) D.L.vo n. 152/2006, perché, quale legale rappresentante della s.r.l. "RARE" esercente la gestione di una cava per la coltivazione di inerti calcarei, effettuava un'attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da materiali edile, da scavo, ferroso, sabbia e freato stradale per un quantitativo superiore a 85.000 tonnellate, in mancanza della prescritta autorizzazione; acc. in Taranto il 02.04.2009

B) del reato di cui all'art. 256 - co. 3 - D.L.vo n. 152/2006, perché, nella qualità sub a), realizzava e gestiva, su un'area estesa 170.000 mq., una discarica non autorizzata di rifiuti speciali non pericolosi costituiti dai materiali di cui innanzi;

acc. in Taranto il 02.04.2009 e con permanenza
C) del reato di cui all'art. 256 - co. 4 - D.L.vo n. 152/2006, perché, nella qualità sub a), non osservava le prescrizioni contenute nell'allegato 5 al D.M. 05/02/1998 e successive modifiche, di cui al D.M. 186/2006; acc. in Taranto il 02.04.2009

D) del reato di cui all'art. 137 - co. I e 9 lett. a) D.L.vo n. 152/2006, perché, nella qualità sub a), non ottemperava alla disciplina regionale in materia di raccolta e trattamento delle acque meteoriche e di prima pioggia; acc. in Taranto il 02.04.2009

E) del delitto di cui all'art. 260 - co.1 D.L.vo D. 152/2006, perché, nella qualità sub a), al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, riceveva e, comunque, gestiva abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti speciali non pericolosi del tipo inerte che, anziché essere avviati al recupero, così come previsto nella iscrizione al registro provinciale, venivano di fatto stoccati all'interno della cava suldicata; acc. in Taranto il 02.04.2009

F) del delitto di cui agli artt. 483 e 61 n. 2 c.p., in relazione agli artt. 46 e 47 D.P.R. N. 445/2000, perché, nella qualità sub g), e al fine di eseguire il reato sub g) e, comunque, per assicurarsi il profitto di detto reato, attestava falsamente alla Provincia di Taranto, in un'autocertificazione, acquisita con Prot. N. 34220, che: " i cumuli di

N. 3032/2014
REG. SENT.

Proc. Generale e Procuratore
Gen. Taranto - Prot. N. 34220/13
R.g. Dib. HSR

N. 3440/09
R.G.N.R.

N.
Repertorio

N.
Mod. 2/A/SG

Depositata in
Cancelleria

il 13/12/15

IL CANCELLIERE

Visto:
Il Procuratore
Generale

03/03/15

Data
irrevocabilità

18/04/15 PG
Pucci e Mangarella

Comunicaz. ex art. 15
Reg. es. C.p.p.

Comunicaz. ex art. 27
Reg. es. c.p.p.

06 MAR 2015
Comunicaz. Ex art. 28
Reg. es. C.p.p.

Compilata scheda il

N.
Mod.3/A/SG

materiale selezionato prima della frantumazione venivano messi in riserva su superficie pavimentata in cls", così come previsto dall'art. 6 del D.M. 05/02/1998; in Taranto il 19.07.2006

G) del delitto di cui agli artt. 81, 61 n.7 e 640 - co. 1 e 2 n. 1) c.p., perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri consistiti: a) nel porre in essere la condotta sub f); b) nel produrre al Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Taranto documenti attestanti fatti non veritieri (in particolare un'istanza con la quale presentava la comunicazione di rinnovo per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, cui allegava un'auto dichiarazione con la quale evidenziava l'avvenuto stralcio della porzione di cava, sebbene ciò richiedesse un esplicito benestare autorizzativo da parte del Settore Attività Estrattive della Regione Puglia, che, di fatto, non veniva mai concesso; c) nel presentare ed utilizzare ulteriore documentazione falsa, o inesatta, o incompleta (in particolare nei registri di scarico dei rifiuti ex art. 190 D.L.vo 152/2006 venivano apposte annotazioni incomplete, in quanto prive del necessario riferimento al carico); d) nell'omettere di comunicare informazioni dovute in violazione di specifico obbligo (in particolare non segnalava che: -i rifiuti e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero non erano state destinate in modo effettivo e oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione ex art. 3 - co. 3° - D.M. 05/02/1998 successivamente modificato dal D.M. n.186/2006;

-all'interno dell'area di cava in coltivazione (fg. di mappa 177, p.lle 85 e 49) erano stati stoccati, in assenza di iscrizione/ autorizzazione provinciale, cumuli di rifiuti in zone non dedicate;

-erano stati conferiti ed accettati nell'impianto rifiuti recanti i codice CER 101306, nonostante che questo non fosse ricompreso tra quelli indicati nella determinazione dirigenziale n.181/2006 (cod. CER 010413, 101299, 101306, 101311, 161106, 170101, 170107, 170302, 170504, 170904);

-nel periodo ricompreso tra il febbraio e luglio 2006, nonostante fossero scaduti i termini della D.D. n. 9/2001, l'impianto di recupero rifiuti proseguiva l'esercizio, quantomeno relativamente alla fase di ricezione degli stessi;

-per circa due anni, l'impianto continuava ad esercitare l'attività di recupero rifiuti, in assenza dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;

-nella documentazione inviata al Comune di Taranto, relativa alla richiesta di nulla-osta alle emissioni in atmosfera, non veniva richiamato l'impianto di recupero di materiale proveniente da costruzione e demolizione edilizia - C & D -, ma sempre e solo la cava; induceva in errore gli organi di vigilanza della Pubblica Amministrazione, deputati all'esercizio delle funzioni di controllo, anche in riferimento alla constatazione e all'accertamento delle condizioni previste per il pagamento del tributo speciale di cui alla L. n. 549/1995, nonché le amministrazioni (regionale o provinciale) destinatarie dello stesso, che non ponevano in essere il procedimento teso a far acquisire al proprio patrimonio la somma di €. 1.124.208,00, pari al tributo speciale evaso, procurandosi, così, un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per gli Enti suindicati);

in Taranto dal 28/04/2006 sino al 02/04/2009

FASANO, MANGARELLA, PUCCI (unitamente a VINCI Angelo per il quale si è proceduto separatamente):

H) del delitto di cui agli artt. 110 - 111 - 48 e 479 c.p., perché, nella qualità sub a) il primo, quali tecnici convenzionati dell'Ente Provincia Taranto la seconda e il terzo e quale funzionario tecnico dello stesso Ente il quarto, in concorso tra loro, mediante la certificazione sub f) il primo e mediante una nota contenente gli esiti di una verifica tecnica eseguita sull'impianto della s.r.l. "RARE" il 22.06.2006 dalla seconda, dal terzo e dal quarto, determinavano in errore Ramondini Luigi, quale Dirigente pro-tempore del 9° Settore Tecnico Territorio-Ambiente della Provincia suddetta, Lavascio Domenico, quale funzionario tecnico del medesimo Ente e Lacarbonara Addolorata, quale istruttore amministrativo del predetto Ente, che nella determina n.81/2006, con la quale veniva rinnovata l'iscrizione della suindicata società al Registro Provinciale delle Imprese che esercitano l'attività di recupero dei rifiuti non pericolosi in procedura semplificata, attestavano falsamente " la sussistenza dei presupposti tecnici normativamente richiesti per il rinnovo dell' esercizio dell'attività di che trattasi "; quando, in realtà, l'inosservanza delle norme tecniche e prescrizioni specifiche di cui all'art. 214 - co. 1°, 2° e 3° - D.L.vo 152/2006 era percepibile " ictu oculi ", atteso che l'impianto, in assenza del rinnovo dell'iscrizione, non aveva cessato l'esercizio;

in Taranto il 28.07.2006

ROMANDINI:

I) del delitto di cui all'art. 323 c.p., perché, quale Dirigente pro-tempore del 9° Settore Tecnico Territorio- Ambiente della Provincia di Taranto, operando nello svolgimento delle sue funzioni in violazione degli artt. 124 - co.8° D.L.vo 152/2006, 113 - co. 3° - D.L.vo 152/2006, in relazione all'art. 39 D.Lgs. 152/1999, ai decreti N. 191/CD/A del 13.06.2002 e N. 282/CD/A del 21.11.2003, nonché dell'allegato 5 - co. 2° - lett. a) del D.M. 05/02/1998 e s.m.i. dal D.M. n. 186/2006, intenzionalmente procurava a Fasano Vito un ingiusto vantaggio patrimoniale rilasciando, in favore dello stesso, la determina n. 107/2008 con la quale lo autorizzava allo scarico delle acque meteoriche con il

metodo della subirrigazione malgrado che: l'istanza di rinnovo era stata presentata oltre il termine previsto dalla normativa suindicata; l'impianto della "RARE" s.r.l. non era idoneo a captare l'intera massa delle eventuali precipitazioni piovose; non tutta l'area aziendale era dotata di pavimentazione e di un idoneo sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche, disattendendo, anche, le prescrizioni del Comitato Tecnico ex L.R. n. 30/1986; in Taranto il 30.07.2008

Con l'intervento dei difensori di fiducia:

- Avv. Cesare Mattesi – assente e Avv. Vincenzo Vozza – assente, sostituito con delega orale dall'Avv. Marco Pomes – presente per **Fasano Vito**;
- Avv. Giovanni Rana – presente per **Romandini Luigi**;
- Avv. Egidio Albanese – presente per **Mangarella Fabiola e Pucci Salvatore**.-

Per tutti i difensori assenti viene nominato ex art. 97, IV° comma c.p.p. l'Avv. Marco Pomes – presente.-

Le parti hanno così concluso:

Il Pubblico Ministero conclude:

affermazione di responsabilità per **FASANO Vito** per i reati di cui ai capi a), b), c), d), e) e g) della rubrica, unificati per continuazione e condannarlo alla pena di anni sei di reclusione con interdizione dai pp.uu. per la durata di anni cinque.

Affermazione di responsabilità per **ROMANDINI Luigi** per il delitto di cui al capo i) e, concesse le attenuanti generiche, condannarlo alla pena di anni uno di reclusione con l'interdizione dai pp.uu. per identico periodo.

Dichiararsi n.d.p. nei confronti del medesimo **FASANO** per i reati di cui ai capi f) e h) e nei confronti di **MANGARELLA Fabiola e di PUCCI Salvatore** per tale ultimo reato, perché estinti per intervenuta prescrizione.

Confisca dell'area in giudiziale sequestro.

Ripristino dello stato dell'ambiente a spese del condannato **FASANO Vito** (ved. all.)

I difensori degli imputati:

- l'Avv. Giovanni Rana, per **Romandini Luigi**, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste e/o non costituisce reato. Deposita memoria difensiva;
- l'Avv. Marco Pomes, per **Fasano Vito**, chiede l'assoluzione con formula di giustizia; in subordine minimo pena e benefici di legge;
- l'Avv. Egidio Albanese, per **Mangarella Fabiola e Pucci Salvatore**, chiede l'assoluzione perché il fatto non sussiste. Deposita memoria difensiva a cui si riporta.-

MOTIVAZIONE

Con decreto emesso il 10 gennaio 2013, ritualmente notificato, FASANO Vito, ROMANDINI Luigi, MANGARELLA Fabiola e PUCCI Salvatore sono stati rinviati al giudizio di questo Tribunale per rispondere dei reati indicati in epigrafe loro in concorso e rispettivamente contestati.

Al dibattimento sono stati escussi i testi ammessi Mariani Roberto, Dell'Erba Adele e Carrozzini Antonio ed è stata acquisita copiosa documentazione, debitamente indicizzata, prodotta dal P.M. all'udienza del 17.10.2013 (contenente altresì relazioni tecniche a difesa e memorie difensive); con l'accordo delle parti è stata altresì acquisita la relazione di consulenza tecnica redatta dall'ing. Sergio Civino, consulente tecnico del P.M.; è stato acquisito il verbale delle dichiarazioni rese dinanzi al G.U.P. dall'imputato Pucci, ex art. 513 comma 1 c.p.p., nonché le memorie prodotte dai difensori degli imputati, come meglio indicato a verbale. L'imputato Romandini Luigi ha reso spontanee dichiarazioni all'udienza del 20.11.2014.

All'esito le parti hanno formulato e illustrato le rispettive conclusioni come trascritte a verbale.

Si segnala inoltre che il dibattimento è rimasto sospeso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 159, comma 1, n. 3), c.p., dal 30.5.2013 al 17.10.2013, dal 20.3.2014 al 26.6.2014, per un periodo complessivo di sette mesi e 24 giorni.

LE IMPUTAZIONI DI CUI AI CAPI A), B), C), D), E) E G) DELLA RUBRICA A CARICO DI FASANO VITO

Ai fini di comprendere le ragioni della presente decisione è necessaria una premessa circa la situazione di fatto accertata dagli investigatori all'atto del sequestro preventivo d'urgenza dell'area aziendale della RARE s.r.l., legalmente rappresentata dall'imputato Fasano Vito, avvenuto il 2.4.2009.

Dalla testimonianza del maresciallo Mariani, dalla documentazione prodotta dal P.M. e dalla relazione di consulenza tecnica dell'ing. Civino, CT del P.M., emerge:

Nel corso di un'attività di indagine svolta nei confronti della RARE s.r.l. esercente l'attività di riciclaggio ed arricchimento rifiuti dell'edilizia e forniture inerti - la cui unità operativa

sita in Taranto alla c.da S. Teresa era da tempo oggetto di osservazione e monitoraggio anche attraverso rilievi fotografici (si veda al riguardo fascicolo fotografico di cui alla produzione documentale del P.M. all'udienza del 17.10.2013) - la mattina del 1° 4.2009 personale in servizio presso il Nucleo di Polizia Tributaria della G.d.F. di Taranto procedeva al controllo su strada di un automezzo della ditta 'Campo Giuseppe' che stava trasportando rifiuti misti di costruzione e demolizione non contenenti sostanze pericolose (CER 170904), destinati all'impianto della RARE. Successivamente al controllo su strada i militari accedevano presso la sede operativa della predetta società e vi svolgevano, per due giorni consecutivi, un sopralluogo - documentato con rilievi fotografici e filmati - accertando che all'interno dell'area aziendale, estesa circa 170.000 mq. (censita in catasto al fg. 177, p.lle 8-53-86-88), la RARE gestiva una cava che destinava promiscuamente ad attività estrattiva e ad attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, per la maggior parte provenienti da attività edilizia. La parte dell'area costituita dalla cava (al momento del sopralluogo ancora attiva) non era difatti separata in alcun modo da quella dedicata all'impianto di recupero dei rifiuti, atteso che non vi era alcuna recinzione che delimitasse i due settori.

L'attività di recupero rifiuti veniva svolta dalla società in regime di procedura semplificata, a norma degli artt. 214 e 216 d. lgs. 152/2006 (previgenti artt. 31 e 33 d. lgs. 22/1997).

Già iscritta al Registro Provinciale delle Imprese di Recupero con la determina dirigenziale della Provincia di Taranto n. 9 del 24.1.2001, la RARE s.r.l. ottiene il rinnovo di tale autorizzazione con la determina n. 81 del 28.7.2006.

Il predetto atto riporta, in un'apposita tabella l'elencazione dei rifiuti da recuperare o da mettere in riserva, indicandone la tipologia ed il CER, stabilendone anche i quantitativi gestibili (coincidenti peraltro con i massimi gestibili per un impianto che opera in regime di procedura semplificata); nella stessa determina è anche individuata l'area destinata all'attività di recupero di rifiuti, contraddistinta in catasto al fg. 177, p.lle 8-53-86-88 ed è contenuta la prescrizione che "l'esercizio dell'attività è altresì subordinato al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa statale, regionale e commissariale in materia di acque meteoriche civili e industriali".

A tale riguardo la RARE con la Determina n. 82 emessa il 23.7.2002 dal dirigente del Servizio Ecologia ed Ambiente della

provincia di Taranto era stata autorizzata allo scarico delle acque meteoriche mediante subirrigazione, per un periodo di quattro anni sino alla scadenza fissata al 29.8.2006. Tale autorizzazione verrà rinnovata, su richiesta dell'interessato presentata il 30.8.2006 (quindi il giorno dopo la scadenza dell'autorizzazione; e due giorni dopo dal rilascio del rinnovo della iscrizione nel Registro Provinciale delle Imprese che effettuano recupero dei rifiuti in procedura semplificata, con determina 81/2006) con determina dirigenziale n. 107 del 30.7.2008, a seguito di una fase istruttoria (di cui si dirà più compiutamente oltre, quando si esaminerà la posizione dell'imputato Romandini).

Peraltro occorre sottolineare come - a norma dell'art. 45 comma 7 del d. lgs. 152/99 (ora art. 124, comma 8, d. lgs. 152/2006) - la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione, valida quattro anni, dovesse essere richiesta, al fine di mantenere provvisoriamente in funzione lo scarico nel rispetto delle prescrizioni della precedente autorizzazione, nel termine di un anno prima della scadenza.

La richiesta di rinnovo presentata con evidente ritardo dalla RARE in data 30.8.2006 (addirittura il giorno successivo alla scadenza) non poteva pertanto consentire il mantenimento dello scarico alle condizioni di cui alla autorizzazione scaduta sino all'adozione del nuovo provvedimento del 30.7.2008, n. 107. Pertanto nel periodo compreso tra il 30.8.2006 e il 30.7.2008 la RARE non risultava titolare di valida autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante sub-irrigazione.

Tornando alla determina n. 81/2006, anche rispetto all'iter di rilascio della stessa si sono osservate delle evidenti illegittimità.

Per ottenere il rilascio del provvedimento di rinnovo suddetto la RARE aveva presentato alla Provincia di Taranto apposita domanda con documentazione allegata, in data 24.1.2006; con lettera prot. n. 26814 dell'8.6.2006 il Servizio Ecologia-Ambiente-Aree Protette dell'ente richiedeva alla RARE una integrazione documentale da produrre a cura dell'interessato entro 60 giorni; la RARE nella stessa giornata dell'8.6.2006 provvedeva a depositare la documentazione integrativa richiesta oltre ad altra documentazione aggiuntiva.

Con nota del 22.6.2006 il Servizio Ecologia disponeva procedersi a sopralluogo tecnico presso l'area aziendale della RARE al fine di verificare la sussistenza dei presupposti tecnici

normativamente richiesti per il rinnovo dell'iscrizione della detta società nel Registro imprese ammesse a procedura semplificata.

Il detto sopralluogo aveva quindi luogo il 28 giugno ed all'esito dello stesso i tecnici incaricati, dott.ssa Fabiola Mangarella e ing. Salvatore Pucci, redigevano apposito verbale (riportante la data del 3 luglio, protocollato il 4.7.2006 con il n. 31672), in cui davano atto che nell'area dedicata all'impianto di recupero era stato possibile riscontrare l'esistenza di una pavimentazione (ciò che è stato verificato anche dai militari della G.d.F. durante il sopralluogo dell'aprile 2009), sottolineando altresì che *"la conformazione plano-altimetrica della pavimentazione porta al convogliamento delle acque meteoriche alla vasca di accumulo e trattamento delle stesse, dopo un lungo percorso non canalizzato"*; ed inoltre che era stata riscontrata da loro la presenza di rifiuti, in prospicienza del container di selezionamento, *"posti direttamente sulla superficie del terreno, la cui pavimentazione non è stato possibile accertare per la presenza di grandi quantitativi di polvere"*. Nel medesimo verbale i due tecnici davano altresì atto che dalla documentazione presente agli atti non si evinceva alcuna risposta resa dall'Ufficio Minerario sulla richiesta in tal senso avanzata dall'interessato in ordine alla estinzione della porzione di cava corrispondente all'area in cui veniva realizzata l'attività di riciclaggio di rifiuti.

La RARE, a questo punto, depositava presso gli uffici della Provincia ulteriore documentazione (si vedano al riguardo gli allegati da A16 ad A21 della documentazione allegata alla relazione di CT dell'ing. Civino) ed in particolare:

- in data 7.7.2006 (prot. 32281) una dichiarazione di esclusione delle particelle 8, 53, 86, 88 del fg. 177 dall'area di esercizio della cava;

- in data 19.7.2006 (prot. 34220) la dichiarazione che la messa in riserva dei rifiuti veniva effettuata su un'area provvista di pavimentazione in cemento, a norma dell'art. 6 D.M. 5.2.1998.

Con determina dirigenziale, a firma del dott. Luigi Romandini, n. 81 del 28.7.2006, la RARE otteneva il rinnovo della iscrizione al Registro provinciale delle imprese ammesse al recupero dei rifiuti in procedura semplificata.

Il contenuto di tale determina riporta integralmente quello della Relazione d'Ufficio a firma del Funzionario Tecnico ing. Domenico Lovascio e dell'Istruttore Direttivo Amministrativo Dora

Lacarbonara in cui si legge - contrariamente a quanto indicato dai tecnici che avevano effettuato il sopralluogo in data 28.6.2006 e che avevano sottolineato la inadeguatezza dell'impianto per la mancanza di un percorso canalizzato per il convoglio delle acque meteoriche sino alla vasca di accumulo - che era stata verificata dai tecnici, con il predetto sopralluogo, la sussistenza dei presupposti tecnici normativamente richiesti per il rinnovo dell'esercizio; e che, per il resto, segnatamente con riferimento alla esistenza di idonea pavimentazione per la messa in riserva dei rifiuti e alla esclusione dall'attività di cava dell'area dedicata al recupero dei rifiuti, erano state acquisite le autocertificazioni dell'interessato. Del tutto omessa nella relazione tecnica d'ufficio è inoltre la valutazione della esistenza o meno di nulla osta reso dall'Ufficio Regionale delle Attività estrattive (altro punto sottolineato nel verbale dell'ing. Pucci e della dott.ssa Mangarella) circa l'estinzione della corrispondente porzione di cava.

Nonostante l'emersione - sottolineata dai tecnici che avevano eseguito il sopralluogo del 28 giugno 2006 nel verbale del 3.7.2006 - di tali profili di incertezza e criticità (peraltro afferenti aspetti non secondari di evidente impatto sull'ambiente) il funzionario tecnico Lovascio e il dir. Amm.vo Lacarbonara, incredibilmente, concludevano per la rispondenza dell'impianto alla normativa vigente ed altrettanto incredibilmente il dirigente Romandini emanava la determina di rinnovo, senza richiedere ulteriori accertamenti in ordine alle incertezze e criticità rilevate dall'ing. Pucci e dalla dott.ssa Mangarella, ma semplicemente limitandosi a prescrivere ai punti 2., 6. e 7. dell'atto autorizzativo che, per l'effettivo esercizio delle operazioni di recupero previste, la ditta era tenuta a rispettare quanto previsto dal D.M. 5.2.1998 e dalle normative vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, dal d. lgs. 152/2006, nonché dalla vigente normativa statale, regionale e commissariale in materia di acque meteoriche civili e industriali; vale a dire era tenuta al rispetto di normative che già - secondo quanto accertato dallo stesso ente provinciale - almeno in parte non erano rispettate dall'interessato.

Come testimoniato dal m.llo Mariani e risultante dalla documentazione prodotta dal P.M. (si veda anche il fascicolo dei rilievi fotografici) e dagli accertamenti ed i calcoli svolti dal CT ing. Civino, nel corso del sopralluogo, i militari accertavano - oltre alla presenza di cumuli omogenei di materiale riciclato

posizionati nei pressi dei macchinari dell'impianto di trasformazione (per un quantitativo complessivo di circa 500 tonnellate) - l'esistenza di aree di stoccaggio - anche al di fuori del perimetro autorizzato, quindi in aree non dedicate alla raccolta e allo stoccaggio di rifiuti - in cui risultavano depositati in maniera promiscua cumuli di rifiuti e cumuli di materiale derivanti da operazioni di recupero; segnatamente veniva rilevata la presenza di un primo cumulo, situato nella parte sud dell'area in prossimità di una gravina denominata 'Fosso della Felicia', costituito da diverse tipologie di materiali, ovvero: da terre e rocce da scavo frammiste ad altri materiali (cls armato, plastica, tubi in gomma, tubi in gres) in misura di circa 35.000 mc; da materiale solo parzialmente lavorato con residui di cls completo di armatura in acciaio in misura di circa 15.400 mc; da 2.925 mc circa di sabbia riciclata che era stata stesa sui precedenti materiali formando una strato di circa 30 cm.. L'ammasso in questione risultava depositato direttamente sul terreno in quanto non vi era al di sotto alcuna pavimentazione od opera di isolamento e impermeabilizzazione ed inoltre, trovandosi a ridosso del suddetto fossato della Felicia, in assenza del prescritto basamento, determinava una situazione di grave pericolo per l'ambiente in quanto l'azione di dilavamento delle acque meteoriche comportava il trascinarsi di detriti dal cumulo al fossato.

Un secondo cumulo presente sull'area risultava costituito, per circa 3.642 mc. da rifiuti misti da costruzione e demolizione con presenza di metalli e plastica, per circa 3.106 mc. da materiale semilavorato con presenza di cls armato parzialmente ricoperto da vegetazione, per circa 30 mc. da rifiuti consistenti in grossi pezzi di cls armato.

Venivano inoltre rinvenuti i seguenti accumuli:

- 900 mc. circa di materiale parzialmente lavorato con presenza di ferri di armature nel calcestruzzo e di blocchi di materiale di notevoli dimensioni;
- 1.188 mc. di sabbione riciclato;
- 2.700 mc. di breccia riciclata;
- 8.000 mc. di terra coperta da vegetazione ;
- 600 mc. di terre da scavo con presenza di vegetazione, con presenza, alla base del cumulo, di alcuni pezzi di materiale di grosse dimensioni in cls armato;
- 720 mc. di terra da scavo coperta da vegetazione;

- 936 mc. di bitume riveniente da demolizioni stradali, con presenza di pezzi di plastica, materiale ferroso, cls armato, pezzi di tubazione e sabbione;
- 3.250 mc. di sabbione riciclato con presenza di vegetazione;
- 27 mc. di materiale ferroso con varie impurità;
- 4.606 mc. di materiale misto costituito da terre e rocce da scavo e altri rifiuti da attività edilizia, con presenza di vegetazione;
- 26 mc. di materiale argilloso e 17 mc. di materiale misto di terra e argilla con impurità.

Dalle quantità di rifiuti rinvenute il consulente tecnico del P.M. ha potuto così determinare la quantità dei rifiuti, e quella dei materiali riciclati presenti sull'area: 102.171,89 tonnellate di rifiuti e 12.759,13 tonnellate di materiale già lavorato.

I rifiuti tal quali rinvenuti in varie zone della cava risultavano stoccati direttamente sul suolo e non su idonei basamenti isolanti. L'unica area dotata di pavimentazione risultava quella (estesa circa 3.000 mq.) che nella comunicazione per l'ammissione al regime di procedura semplificata era stata indicata come area di stoccaggio.

Non tutta l'area della cava sulla quale sono stati rinvenuti i cumuli di rifiuti era inoltre dotata di sistema di canalizzazione delle acque meteoriche; nel corso del sopralluogo dell'aprile 2009 la G.d.F. ha rinvenuto la presenza di una sola vasca di raccolta delle acque, in prossimità dell'impianto di trattamento dei rifiuti, e sottoposta ad esso, dotata di un sistema di canalizzazione (costituito da un piano in cemento armato con pendenza che si collega con un punto di raccolta con sovrapposta una griglia attraverso cui l'acqua confluisce nella vasca) che, al momento del controllo, risultava colma e pertanto non riusciva ad impedire lo sversamento delle acque al di fuori del sistema di raccolta; anche la griglia posta a copertura del punto di raccolta era otturata da fanghi e priva di manutenzione. Tale vasca di raccolta era comunque asservita al solo impianto di vagliatura, mentre quello di frantumazione (peraltro completamente inattivo al momento dell'intervento della G.d.F.), ancorché dotato di un piano di cemento armato inclinato per il convogliamento delle acque meteoriche, non disponeva di alcun collegamento con la vasca di raccolta.

L'impianto di raccolta suddetto risultava, peraltro, non rispondente ai requisiti cui la determina 107/2008 subordinava l'efficacia dell'autorizzazione, segnatamente alle prescrizioni:

a. che imponeva che le aree di deposito preliminare dei rifiuti fossero dotate di sistemi di raccolta totale delle acque piovane;
b. secondo cui l'area di lavorazione doveva essere impermeabilizzata e completamente circoscritta da grigliature per la raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella vasca di trattamento; c. che prescriveva il ridimensionamento della vasca di raccolta.

Al riguardo, come accertato dai militari della G.d.F. all'atto del sopralluogo e dal CT del P.M., la pendenza riscontrata nella zona dell'impianto, tale da consentire il deflusso delle acque meteoriche verso la vasca di raccolta, non presentava grigliature che garantissero la circoscrizione dell'area; ed inoltre non vi era un sistema di raccolta totale inteso come "presenza di pendenze complessivamente concordi che dalle aree di deposito dei rifiuti confluiscano verso la suddetta vasca di raccolta"; infine, dalla comparazione tra quanto riportato sulle planimetrie e gli elaborati grafici dei progetti presentati dal titolare della RARE per l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto (datati dicembre 1999) e per il rinnovo dell'autorizzazione n. 9 del 2001 (datati giugno 2006) e le dimensioni della vasca di raccolta esistente presso l'impianto al momento del sopralluogo della G.d.F. nessun ridimensionamento risultava apportato alla detta opera.

Le restanti aree della cava ove erano stoccati i rifiuti tal quali, oltre che prive di basamenti, non erano poi dotate di alcun sistema di raccolta e canalizzazione delle acque meteoriche.

Ancora, gli accertamenti svolti dalla G.d.F. sui registri di carico e scarico (relativi ai conferimenti di rifiuti all'impianto ed al recupero del materiale) e sulle fatture di vendita del materiale riciclato della RARE, hanno consentito di calcolare, mediante il raffronto delle effettive quantità di rifiuti rinvenute sull'area aziendale della società, la differenza tra le quantità presenti al momento del sopralluogo della G.d.F. (circa 102.171 tonnellate) e quelle prese in carico dalla RARE nell'ultimo anno (43.060 tonnellate) in circa 59.111 tonnellate.

Come sottolineato nella relazione di consulenza tecnica dell'ing. Civino il rifiuto contrassegnato dal CER 17.05.04, relativo alle Terre e Rocce è stato rinvenuto in quantità maggiore di più del doppio di quanto preso in carico dalla società dal 2006 al 2.4.2009.

Tali ingenti differenze tra le risultanze dei registri e delle fatture di vendita e le quantità di rifiuti stoccate sul sito,

unitamente a quanto constatato dai verbalizzanti e documentato mediante i rilevamenti fotografici che mostrano la presenza, su gran parte dei cumuli rinvenuti, di vegetazione, forniscono la prova che all'interno dell'area aziendale della RARE - autorizzata ad attività di recupero rifiuti in procedura semplificata - siano stati stoccati ingenti quantitativi di rifiuti speciali conferiti da terzi, in parte dopo parziale e incompleto recupero, ed in parte tal quale, che non sono stati avviati alle attività di recupero (all'interno dell'area il materiale riciclato è stato rinvenuto in quantità di 12.000 tonnellate) e riutilizzo nei cicli di produzione; e che l'accumulo dei detti rifiuti è avvenuto, in un periodo di tempo di almeno quattro anni (come dimostrato dalle risultanze della documentazione contabile della società), in maniera sistematica e non occasionale.

È altresì emerso dalla comparazione tra la capacità produttiva dell'impianto di recupero di rifiuti - dichiarata dall'interessato nella relazione tecnica di progetto in 1.263 mc al giorno - e la quantità di materiale riciclato commercializzata dalla RARE dal 2006 sino alla data del sequestro (pari a poco più di 7.000 tonnellate; a fronte di 12.759 tonnellate di materiale riciclato rinvenute nell'impianto), che l'attività principale di fatto gestita dalla suddetta società era quella di stoccaggio (non autorizzato) di rifiuti e non quella autorizzata con la determina dirigenziale di rinnovo n. 81/2006 di recupero di rifiuti non pericolosi. Tale circostanza è peraltro riscontrata dal fatto che gli introiti aziendali certificati dalla stessa società - come accertato dalla G.d.F. - risultassero quasi esclusivamente derivanti dai ricavi ottenuti dal conferimento dei rifiuti e solo marginalmente dalla vendita di materiale riciclato.

Tali modalità di gestione dell'attività di fatto esercitata dalla RARE hanno comportato la progressiva formazione di diversi accumuli di ingenti quantitativi di rifiuti disseminati in diversi punti dell'area aziendale, per la sua intera estensione.

Il m.llo Mariani ha inoltre testimoniato che, sempre al di fuori del perimetro dell'area autorizzata per il trattamento dei rifiuti, all'interno della cava furono ritrovati rifiuti costituiti da fanghi (non provenienti da attività edilizia) che non rientravano per tipologia e per CER tra quelli che la RARE era autorizzata a trattare.

Così ricostruito il dato fattuale, ritiene il Collegio che dalle risultanze istruttorie sia emersa la sussistenza di tutti i reati

contestati all'imputato Fasano Vito, quale legale rappresentante della RARE s.r.l..

L'imputazione sub A)- L'istruttoria dibattimentale ha fornito la prova che la RARE s.r.l. abbia effettuato, abusivamente, lo stoccaggio (anche in termini di messa in riserva) di rifiuti non pericolosi nell'area della cava su cui si estende l'azienda di cui era legale rappresentante l'imputato Fasano Vito, ciò che integra esattamente gli estremi della contestazione di cui all'art. 256, comma 1, d. lgs. 152/2006 (mossa al predetto imputato sub A).

Al riguardo occorre osservare come la RARE abbia effettuato lo stoccaggio di ingenti quantitativi di rifiuti accumulati, oltre che nell'area dedicata all'impianto di recupero autorizzato con la determina n. 81/2006, anche al di fuori di tale perimetro, nell'area della cava, per la intera estensione di essa e pertanto tale forma di stoccaggio deve ritenersi senz'altro priva di autorizzazione.

Peraltro, anche con riferimento al perimetro dell'impianto autorizzato, occorre sottolineare come neppure possa parlarsi di messa in riserva, atteso che, a norma dell'art. 6 d.m. 5.2.1998 (come modificato dal d.m. 186/2006), la messa in riserva dei rifiuti non pericolosi individuati e destinati ad un'attività di recupero è sottoposta alle disposizioni di cui all'art. 33 (che prevede la procedura semplificata della d.i.a.) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, ora artt. 214 e ss. d. lgs. 152/2006, solo qualora vengano rispettate determinate condizioni, e tra queste che il deposito per la messa in riserva di rifiuti non possa avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.

Al riguardo è stato accertato dagli investigatori, mediante il controllo della documentazione di carico e scarico dei rifiuti e le fatture di vendita dei materiali recuperati, che le quantità di rifiuti rinvenute si erano accumulate nel corso di un periodo di circa quattro anni e pertanto non potevano considerarsi messe in riserva per l'utilizzo nel ciclo di produzione bensì stoccate. Tale stoccaggio configura un'attività di raccolta di rifiuti per la quale la RARE, iscritta al Registro delle imprese ammesse ad effettuare attività di recupero in procedura semplificata, non disponeva di idonea autorizzazione.

Né può ritenersi che l'attività esercitata dall'imputato rientri nel concetto di deposito temporaneo di cui all'art. 6 lett. M) d. lgs. 22/97 ora art. 183 lett. bb) d. lgs. 152/2006, per esercitare la quale non occorre l'autorizzazione. Tale è, infatti, il raggruppamento dei rifiuti, effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti, ad una serie di condizioni espressamente previste dalla norma. Ebbene, le risultanze degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. consentono di escludere che i rifiuti fossero stati prodotti direttamente dalla RARE s.r.l., essendosi accertata la loro provenienza da conferimenti effettuati da terzi, inoltre non risulta dimostrato, anzi è provato il contrario, che i rifiuti venissero asportati, come prescritto, con cadenza trimestrale.

Le argomentazioni difensive fatte valere al riguardo - si vedano le relazioni a cura del dott. Giuseppe Masilla (all. 3 della produzione documentale del P.M. all'udienza del 17.10.2013 e produzione della difesa all'udienza del 6.11.2014) - assumono che del materiale rinvenuto dalla G.d.F. all'atto del sopralluogo e quantificato dai militari, nell'immediatezza, e successivamente dal CT del P.M.: quello rappresentato da scarti dell'edilizia già parzialmente lavorati e non ancora deferrizzati (pari a 38.000 tonnellate circa secondo il dott. Masilla e a 18.500 tonnellate circa secondo la quantificazione dell'ing. Civino) non può essere considerato rifiuto, in quanto già sottoposto a recupero ancorché in via di ultimazione; quello rappresentato da terre e rocce da scavo (calcolato in 51.600 tonnellate dal dott. Masilla e in circa 65.000 tonnellate dall'ing. Civino) deve considerarsi materiale messo in riserva da utilizzare in attività di recupero ambientale sull'adiacente cava di inerti in via di esaurimento ed in parte recuperato per rimodellazione morfologica; il restante materiale (calcolato in circa 380 tonnellate dal dott. Masilla e in circa 35.000 tonnellate dall'ing. Civino: si veda la tabella riepilogativa alla p. 39 della relazione del CT del P.M. e si conteggino le quantità di materiali escludendo quelle relative a terre e rocce da scavo e a sabbione e breccia riciclati) rappresenta il rifiuto ancora da recuperare. In definitiva, tutto il materiale rinvenuto presso la RARE - secondo l'assunto difensivo - non può essere considerato rifiuto o perché la qualifica di rifiuto è, ai sensi dell'art. 184-ter d. lgs. 152/2006, cessata (trattandosi di materiali sottoposti ad operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo); o perché trattandosi di terre e rocce da

scavo, non si devono più considerare come un rifiuto speciale ma bensì come 'sottoprodotto' e, in quanto tali, riutilizzabili a norma dell'art. 1/2012).

Le argomentazioni difensive tuttavia non colgono nel segno fondandosi su una interpretazione restrittiva - errata - del concetto di rifiuto.

Al riguardo si consideri che la Corte di Giustizia della Comunità Europea, le cui decisioni sono immediatamente e direttamente applicabili in Italia (Corte Cost. n. 170 del 1984), sin dal 28 marzo 1990 (ric. Vezzoso ed altro), ha evidenziato che l'art. 1 della direttiva del Consiglio n. 75/442 attribuisce la qualifica di rifiuto ad ogni sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, senza distinguere a seconda dell'intenzione del detentore che si disfa della cosa. Vale a dire che non possono ritenersi esclusi dalla nozione di rifiuto le sostanze e gli oggetti suscettibili di riutilizzazione economica. Pertanto per qualificare come rifiuto una sostanza o un oggetto non è necessario che il detentore che se ne disfa abbia l'intenzione di escluderne ogni riutilizzazione economica da parte di terzi.

Al riguardo la Corte di Giustizia ha ritenuto di sottolineare che *"la protezione della salute umana e dell'ambiente sarebbe compromessa qualora l'applicazione delle due direttive dipendesse dall'intenzione del detentore di escludere o no una riutilizzazione economica da parte di altre persone delle sostanze o degli oggetti di cui si disfa"* (Corte Giust. CE, IV sezione, 28 marzo 1990, proc. pen c/Vessoso e Zanetti, cause 206-207/88).

Tali assunti sono stati ribaditi in successive decisioni dalla Corte di Giustizia Europea che, accogliendo una nozione ampia di rifiuto, fondata su risultanze oggettive e non sull'intenzione del detentore, ha ulteriormente specificato che *"la nozione di 'residuo' non può avere una rilevanza autonoma rispetto a quella di rifiuto, poiché, in caso contrario, il sistema comunitario non potrebbe trovare applicazione sul territorio italiano"* (Corte Giust., 28 marzo 1990, Zanetti cit.; 10 maggio 1995, n. 422/92; sez. VI, 25 giugno 1997, Tombesi ed altri), e ha chiarito ulteriormente che *"la direttiva sui rifiuti si applica anche allo smaltimento e al ricupero di rifiuti ad opera dell'impresa che li ha prodotti, nei luoghi di produzione... Possono costituire rifiuti .. sostanze che fanno parte di un processo di produzione.. Il mero fatto che una sostanza sia inserita, direttamente o indirettamente, in un processo di produzione industriale non la esclude dalla nozione di rifiuto"* (Corte Giust. CE, 18 dicembre

1997, causa n.129/96).

Con la sentenza (Corte Giustizia CE, sez. V, 15 giugno 2000, Arco Chemie Nederland Ltd., n. 418-419/97), la Corte ha ulteriormente chiarito come, qualunque sia il criterio interpretativo adottato per stabilire se una sostanza costituisca rifiuto e qualsiasi modalità di prova lo Stato membro intenda introdurre a tal fine, non si possa comunque mai prescindere dalla finalità e dall'efficacia della direttiva, che si fonda su una definizione di rifiuto ampia, oggettiva e tale da assicurare un corretto bilanciamento tra aspetti economici e protezione dell'ambiente.

La stessa impostazione è posta alla base di una ulteriore sentenza della Corte di Giustizia CE (18 aprile 2002, Palin Granit Oy e Vehmassalon Karsantervey stryon Kunteyhtyman hallitus, n. 9/00), secondo cui "il detentore di detriti derivanti dallo sfruttamento di una cava di pietra, depositati a tempo indeterminato in attesa di un possibile utilizzo, si disfa o ha deciso di disfarsi di tali detriti i quali devono, di conseguenza, essere qualificati come rifiuti ai sensi della direttiva del Consiglio 15 luglio 1975, 75/442/CEE, relativa ai rifiuti"; al riguardo la Corte ha chiarito ulteriormente che "il luogo di deposito, la loro composizione nonché il fatto, considerato in ipotesi accertato, che essi non comportino reali pericoli per la sanità pubblica o per l'ambiente, non sono criteri adeguati per conferire o negare loro la qualifica di rifiuto".

Le conclusioni della normativa e della giurisprudenza europee sono pienamente e costantemente condivise dalla giurisprudenza nazionale che ha avuto modo di affermare che nella "categoria dei rifiuti ... rientrano ... quelle sostanze ed oggetti non più idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano originariamente destinati, pur se non ancora privi di valore economico, sicché 'abbandonato o destinato all'abbandono' va inteso non nel senso civilistico di *res nullius* o di *res derelicta*, disponibili all'apprensione di chiunque, sibbene di sostanza od oggetto ormai inservibile alla sua funzione originaria, dismesso o destinato ad essere dismesso da chi lo detiene" (Cass., sez. III, 26 febbraio 1991, n. 2607, Lunardi; Cass., SS.UU, 27 marzo 1992, n. 5, Viezzoli).

Questa stessa impostazione è stata mantenuta dalla Suprema Corte anche quando il legislatore nazionale, con un succedersi di decreti - legge (mai convertiti) aveva introdotto la categoria dei "residui" intesi quali rifiuti riutilizzabili (un concetto

coincidente con quello di "sottoprodotto" richiamato nella memoria difensiva depositata all'udienza dell'8.11.2014 con riferimento al decreto 1/2012), richiedendo sempre "la destinazione attuale, effettiva ed oggettiva al reimpiego produttivo, non essendo sufficiente una mera idoneità materiale al riutilizzo" (Cass., sez. III, 23 aprile 1994, n. 4706, Cuccurelli; Cass., sez. III, 9 febbraio 1998, n. 1495, Nardino).

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 22 del 1997, si è sempre sostenuto (Cass., sez. III, 11 maggio 2001, n. 19125, Porcu; Cass., sez. III, 26 giugno 1997, n. 6222, Gulpen ed altro; Cass., sez. III, 9 aprile 2002, n.14762, Amadori ed altro), con ampio excursus sulla giurisprudenza comunitaria, che "la definizione di rifiuto deve essere improntata al criterio oggettivo ... non rilevando l'eventuale riutilizzazione, né la volontà di disfarsi della sostanza o dell'oggetto".

Tale indirizzo giurisprudenziale si è mantenuto costante anche nella vigenza del nuovo T.U. 152/2006 (si veda al riguardo, Cass., sez. III, 22.2.2012, n. 7037, Fiorenza).

Ma anche la definizione delle terre e rocce da scavo quale "sottoprodotto" (ai sensi della qualificazione datane dal decreto 1/2012, c.d. decreto liberalizzazioni) prospettata dalla difesa non può considerarsi corretta e comunque non assume rilievo decisivo ai fini della esclusione del predetto materiale rinvenuto presso la RARE dal novero dei rifiuti.

Già precedentemente il legislatore ("legge Lunardi", n. 443 del 21 dicembre 2001, art. 1 comma 17: *Il comma 3, lettera b, dell'articolo 7 ed il comma 1, lettera f-bis, dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono rifiuti e sono, perciò, escluse dall'ambito di applicazione del medesimo decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione, sempreché la composizione media dell'intera massa non presenti una concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme vigenti*) aveva escluso dal novero dei rifiuti le terre e le rocce da scavo: tale intervento normativo si poneva in contrasto con l'art. 2 della direttiva 75/442/CEE del 15 luglio 1975, che non esclude dall'ambito dei rifiuti le terre da scavo, nonché con il Regolamento CEE n. 259 del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni dei rifiuti all'interno dell'Unione Europea, il quale non prevede

alcuna esclusione per le terre e le rocce da scavo; ed altresì con numerose decisioni della Corte di Giustizia, solo in parte già indicate, ed in particolare con la sentenza 23 maggio 2000, proc. C-209/98, in cui espressamente si afferma che "i rifiuti di cantiere" comprendono tutte le tipologie di sostanze (anche quelle non pericolose) che possano derivare dall'attività edilizia, attribuendo ad esse, indistintamente, la qualifica di rifiuto.

Non a caso l'Italia - dopo una prima procedura di infrazione (Rif. (SG(97)7860, 95/2184) subita all'indomani dell'entrata in vigore del decreto Ronchi che aveva escluso dalla categoria dei rifiuti i materiali non pericolosi derivanti dalle attività di scavo¹, cui era seguita l'eliminazione della norma illegittima, ovvero all'abrogazione dell'intero comma 2 dell'art. 8, del D. Lgs. n. 22/97 mediante l'art. 1 del D. Lgs. dell'08.11.1997 n. 389 - ne ha subito una seconda con lettera di messa in mora del 26.06.2002- Rif. (C(2002)2201), per aver provveduto con il comma 1 dell'art. 10 della Legge 23.03.2001 n. 93, il legislatore nazionale a reintrodurre l'esclusione della fattispecie delle terre e rocce da scavo dall'applicazione della normativa sui rifiuti, esclusione che veniva giustificata attraverso l'interpretazione autentica recata dall'art. 1, comma 17, della Legge Lunardi.

La recente disciplina (d. lgs. 3 dicembre 2010, n. 205; d.l. 4 gennaio 2012, n. 1, convertito in L. n. 27 del 2012, e D.M. n. 161 del 2012) richiamata dalla Difesa non soltanto pone i medesimi problemi interpretativi della legge Lunardi ma, operando una distinzione fra progetti già conclusi e progetti in corso (l'art. 15 del decreto n. 161, citato, prevede infatti che i progetti ancora in corso alla data di entrata in vigore del decreto possano essere assoggettati alla nuova disciplina qualora, entro il termine di sei mesi, venga presentato il Piano di Utilizzo previsto dall'art. 5; in caso contrario, essi continueranno ad essere trattati secondo la disciplina prevista dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 186), non risulta neppure applicabile, pur prescindendo da una sua possibile disapplicazione, al caso in esame che evidentemente non si riferisce a progetti in corso, ma ad una situazione illecita già accertata - ed interrotta con il sequestro preventivo operato d'urgenza dalla G.d.F. in data 2.4.2009 - in epoca antecedente al succitato intervento normativo.

¹ L'esclusione predetta veniva intesa dalla Unione Europea come una elusione della normativa sui rifiuti al fine di considerare le terre e rocce da scavo, catalogate a livello comunitario come rifiuti speciali, (Rif. CER- 170503 e 170504), dei non rifiuti.

Nessun dubbio, pertanto, che la questione che ci occupa - relativa alla qualificazione delle Terre e Rocce da scavo rinvenute nell'area della cava gestita dalla RARE - vada esaminata ai sensi dell'art. 186 del d. lgs. 152/2006 e valutata alla luce della costante giurisprudenza di legittimità - sopra richiamata - ed al principio che con chiarezza da essa si trae secondo cui un oggetto o una sostanza, ivi compreso un materiale che potrebbe essere qualificato come sottoprodotto, se disfatto o abbandonato assume la natura di "rifiuto" (Cass., sez. III, 29.7.2013, n. 32797, P.G., R.C., Rubegni e altri).

Ebbene, nel caso di specie, l'accumulo progressivo del materiale, **la sostanziale inattività dell'impianto di recupero - come riscontrato dalla G.d.F. che ha accertato, anche mediante la documentazione contabile della società, che il materiale effettivamente recuperato dalla RARE era una percentuale minima di quello giacente nell'area della cava -**, lo stoccaggio promiscuo con rifiuti tal quali da attività edilizia impongono di qualificare come rifiuti, unitamente a tutti gli altri materiali (esclusi quelli già riciclati, in misura di circa 500 tonnellate) anche quelli costituiti da terre e rocce da scavo, stoccati sull'area e non semplicemente messi in riserva in attesa del successivo impiego nel ciclo produttivo.

Deve pertanto ritenersi integrato il reato contestato all'imputato al capo A) d'imputazione.

L'imputazione sub C)- Deve ancora osservarsi come anche con riferimento all'attività di recupero autorizzata la RARE abbia violato le prescrizioni della determina n. 81/2006, in quanto non osservava le seguenti disposizioni dell'all. 5 del d.m. 5.2.1998 e succ. mod. di cui al d.m. 186/2006:

- art. 2 sulle dotazioni minime dell'impianto, che prescrive che l'azienda sia provvista di adeguato sistema di canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche e di idonea recinzione; dotazioni mancanti nel caso di specie;
- art. 3 sull'organizzazione, che richiede la distinzione e la separazione tra aree di conferimento e aree di messa in riserva; mentre all'interno dell'area aziendale addirittura erano promiscuamente gestite l'attività di recupero rifiuti e quella estrattiva relativa alla cava;